



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori

Roma, 02/08/2018

Prot. n. 20 COM/RAEE

Oggetto: Richiesta di chiarimenti su indicazioni ambito di applicazione aperto contenute nelle "indicazioni Operative" del Comitato

Si fa riferimento alla nota del 31 maggio us, con la quale il [redacted] ha chiesto chiarimenti in merito al documento predisposto da questo Comitato recante "Indicazioni operative per la definizione del campo di applicazione aperto del d.lgs n. 49/2014" e, in particolare, per la definizione dell'ambito di applicazione del decreto, alle seguenti apparecchiature:

- 1) Caldaie a Gas e caldaie a pellet;
- 2) Apparecchi e componenti elettromeccanici ed elettrotecnici;
- 3) Colonnine di ricarica per auto elettriche e wall box;
- 4) Articoli sanitari;
- 5) Sistemi di automazione per cancelli elettrici;
- 6) Sistemi di automazione per tendaggi;
- 7) Casseforti elettroniche;
- 8) Porte con serratura elettronica;
- 9) Sistemi di controllo accessi;
- 10) Cartucce per stampanti;
- 11) Apparecchiatura montascale;
- 12) Alzapersona;
- 13) Schede RFID e sistemi antitaccheggio;
- 14) Macchine professionali per la pulizia senza operatore a bordo;
- 15) Gruppi elettrogeni.

In merito alle predette richieste di chiarimento per le apparecchiature sopra elencate, si rappresenta quanto segue.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori

1) Caldaie a gas e caldaie a pellet

Innanzitutto, si evidenzia che la prossima modifica del campo di applicazione non interviene sulla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica né tantomeno sulla condizione di corretto funzionamento già chiarita nelle prime FAQ della Commissione Europea.

Nelle FAQ, infatti, la Commissione europea precisa che le AEE sono dispositivi che per il corretto funzionamento "dipendono" dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici. Nelle stesse FAQ si specifica il concetto di dipendenza dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici, chiarendo che tale "dipendenza" si concretizza nel necessitare di elettricità come energia primaria per svolgere la funzione base e nel fatto che quando l'elettricità è interrotta, non può essere svolta la funzione di base. In altre parole, le FAQ escludono dalla definizione di AEE quelle apparecchiature che necessitano di energia elettrica solo per le funzioni di supporto o di controllo. Considerato dunque che dal 15 agosto p.v. la definizione di AEE non muta, ogni caldaia a gas o a pellet, che dipende per il corretto funzionamento dalla corrente elettrica, è inclusa nell'ambito di applicazione della normativa RAEE. La dipendenza dalla corrente elettrica è dimostrata dal produttore che, nel progettare e realizzare la caldaia, ha definito il corretto funzionamento dell'apparecchiatura stessa.

2) Apparecchi e componenti elettromeccanici ed elettrotecnici.

In riferimento al quesito posto per i prodotti indicati come apparecchi e componenti elettromeccanici ed elettrotecnici, vista anche la genericità della richiesta, si rappresenta che, secondo lo schema decisionale adottato da questo Comitato, il produttore, per prima cosa, deve verificare se il prodotto rientra nella definizione di AEE ai sensi del d.lgs 49/14, anche attraverso l'esame delle specifiche tecniche e funzionali dello specifico prodotto.

Se si accerta che il prodotto rientra nella definizione di AEE, è necessario verificare se lo stesso sia escluso dal campo di applicazione ai sensi all'articolo 3, del citato d.lgs. 49/2014.

In particolare per la tipologia di prodotti in oggetto, si ritiene opportuno, che il produttore, verifichi l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) solo se il prodotto non è una componente di AEE o, nel caso in cui lo fosse, solo nel caso in cui sia certa l'autonomia della sua funzione di base. Per ulteriori chiarimenti, su specifiche AEE, è opportuno che i produttori inviino la documentazione così come previsto nelle linee operative.

3) Colonnine di ricarica per auto elettriche e wall box.

Le informazioni a corredo del quesito di cui al punto 3) della richiesta di chiarimenti non consentono a questo Comitato di esprimersi sul campo di applicazione. A tal fine si chiede di integrare la richiesta di chiarimento con una descrizione dell'apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto, alle modalità di installazione e alle immagini dello stesso.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori

4) Articoli sanitari.

In riferimento agli articoli sanitari nella nota di cui in parola si chiedono chiarimenti sull'inclusione nel campo di applicazione dei rubinetti con sensore elettronico e delle vasche idromassaggio. Ebbene, in entrambi i casi il Comitato ritiene necessario che la richiesta di chiarimento sia integrata da adeguata documentazione che dimostri le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti. Tuttavia, nella sezione "scoping surveys" dell'European WEEE Registers Network (EWRN), possono essere reperite informazioni in merito ai rubinetti con sensore e ai miscelatori elettronici per il bagno. Nello specifico, nell'EWRN si ritiene che un miscelatore elettronico per il bagno che può funzionare solo con un sensore integrato, rientri nel campo di applicazione della normativa RAEE.

Infatti, se il miscelatore non è dotato di una leva manuale e pertanto non è possibile scegliere un modo alternativo di utilizzo, è proprio il sensore integrato a consentirne il corretto funzionamento e quindi a permettere l'erogazione dell'acqua con il posizionamento delle mani. Conseguentemente, poiché il corretto funzionamento del miscelatore dipende dalle correnti elettriche il miscelatore rientra nella definizione di AEE ed è pertanto incluso nello scopo della direttiva RAEE.

5) Sistemi di automazione per cancelli elettrici.

Nella richiesta pervenuta si chiede se i sistemi di automazione dei cancelli rientrino nello scopo del d.lgs n. 49/14.

Così come riportato nelle linee operative del Comitato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea, si ritiene che rientrino nel campo di applicazione i soli prodotti che costituiscono il sistema di automazione e non il cancello stesso.

6) Sistemi di automazione per tendaggi

Il quesito relativo ai sistemi di automazione per tendaggi riguarda il solo sistema di automazione delle tende escludendo, fin da subito, il tessuto della tenda e i bracci di estensione dal campo di applicazione.

Nel merito il Comitato concorda con l'interpretazione fornita e, in analogia con la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa agli automatismi dei cancelli, ritiene che i soli sistemi di automazione per tendaggi siano inclusi nello scopo del d.lgs 49/14.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori

7) Casseforti elettroniche.

In merito al quesito sulle casseforti elettroniche, non è stata fornita alcuna descrizione esplicativa delle caratteristiche tecniche e funzionali. Il Comitato ritiene, pertanto, di non poter esprimere il parere richiesto senza aver valutato la scheda tecnica del prodotto.

8) Porte con serratura elettronica.

Per le porte con serratura elettronica il quesito posto riguarda la sola serratura elettronica. A riguardo non è stata, però, fornita alcuna descrizione tecnica del prodotto. Il Comitato ritiene, pertanto, di non poter esprimere il parere sull'inclusione nello scopo della serratura elettronica senza averne valutato la relativa scheda tecnica. Comunque, si ritiene di condividere l'interpretazione, contenuta nel quesito, secondo la quale la sola serratura della porta dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione, qualora soddisfi la definizione di AEE.

9) Sistemi di controllo accessi.

In riferimento ai sistemi di controllo il quesito chiede circa l'inclusione nel campo di applicazione per la sola componente elettrica ed elettronica di tali sistemi. Poichè la richiesta di parere non include la descrizione tecnica del prodotto, il Comitato ritiene di non poter esprimere il proprio al riguardo senza averne valutato la scheda tecnica.

10) Cartucce per stampanti.

Nello specifico si chiede il parere del Comitato sull'inclusione nell'ambito di applicazione dei toner e delle cartucce per stampanti contenenti schede elettroniche.

Anche per tale quesito non è fornita la scheda tecnica dei prodotti. Tale scheda è necessaria anche per la prima verifica del soddisfacimento della definizione di AEE e per la valutazione delle eventuali esclusioni previste nell'articolo 3 del D.lgs 49/14.

In linea generale, secondo quanto riportato nelle FAQ della Commissione Europea relative alla seconda direttiva RAEE 2012/19/CE del 2014, le cartucce della stampante che contengono componenti elettrici e che dipendono dalle correnti elettriche o dai campi elettromagnetici per funzionare correttamente e che, quindi, soddisfano la definizione di AEE di cui all'articolo 3, lettera a) del d.lgs. 49/2014 rientrano nel campo di applicazione della direttiva stessa. Tali prodotti, in funzione delle dimensioni, saranno inseriti nella tipologia 5.24.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori

11) Apparecchiatura montascale.

Viene richiesto se l'esclusione dei montascale dal campo di applicazione, individuata dal Comitato nelle "Indicazioni operative", debba intendersi in quanto installazione fissa di grandi dimensioni e se, conseguentemente, debbano ritenersi inclusi nel campo di applicazione i montascale di piccole dimensioni.

Da una lettura attenta del documento contenente le indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione "aperto" emerge che sono escluse dall'ambito di applicazione apparecchiature quali montascale e servo scale in quanto rientranti nella fattispecie dei mezzi di trasporto di persone non omologati e con numero di ruote diverso da 2.

Infatti, ai sensi del DM del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 per servo scala, piattaforma elevatrice e montascale si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

12) Alzapersona.

Per quanto riguarda gli alzapersona elettrici, il Comitato condivide l'interpretazione e la motivazione per la quale il prodotto possa considerarsi un'AEE. Infatti la funzione base di tale prodotto, ovvero di compensare l'handicap di una persona, può essere svolta solo con l'energia elettrica. Per tale ragione, il Comitato ritiene che rientri nella definizione di AEE l'intero prodotto e non solo la componente di automazione.

13) Schede RFID e sistemi antitaccheggio.

Per le FAQ della Commissione Europea relative alla seconda direttiva RAEE 2012/19/CE del 2014, le etichette RFID (attive e passive) soddisfano la definizione di AEE di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs 49/14 e rientrano, quindi, nel campo di applicazione, a meno che non beneficino di un'esclusione sulla base dell'articolo 3 dello stesso d.lgs. n. 49/2014.

Per i sistemi antitaccheggio, laddove non sia immediatamente verificabile da parte del produttore se, tali sistemi, soddisfano i requisiti di "AEE" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs 49/14, in analogia a quanto previsto per le schede RFID, dopo aver accertato la dipendenza della corrente elettrica per il corretto funzionamento, occorre valutare se siano o meno componenti di un altro dispositivo, se abbiano essi stessi una funzione indipendente ed infine se rientrino in uno dei casi di esclusione previsti all'articolo 3 del d.lgs 49/14.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori

Per le richieste relative a specifici sistemi antitaccheggio, si ritiene necessario che la richiesta sia integrata con un'adeguata documentazione tecnica dello specifico sistema al fine di poter esprimere il parere.

14) Macchine professionali per la pulizia senza operatore a bordo

In ordine al quesito sulle macchine professionali per la pulizia senza operatore a bordo di cui è stata fornita la sola foto, il Comitato ritiene di non poter esprimere il parere sull'inclusione nello scopo senza averne valutato preventivamente la relativa scheda tecnica. Tuttavia si ritiene che tali apparecchiature possano essere incluse nel campo di applicazione se necessitano della corrente elettrica per svolgere la funzione di base e qualora non sia applicabile l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.lgs 49/14. Al riguardo, per le FAQ della Commissione europea sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE, le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale se sono rispettati tutti i seguenti requisiti:

- macchinario non destinato all'uso su strada;
- alimentazione a bordo;
- funzionamento mobile, continuo o semi continuo, tra postazioni fisse di lavoro;
- ad uso esclusivamente professionale.

15) Gruppi elettrogeni.

Il quesito riguarda le apparecchiature con motore a scoppio che producono energia. Ebbene, tali apparecchiature rientrano nella definizione di AEE del D.lgs 49/14, in quanto "generano e trasferiscono le correnti elettriche". Tali prodotti, in funzione delle dimensioni, saranno inseriti nella tipologia 4.16.

Cordiali saluti,

Il Presidente
sergio cristofanelli